2° ORIGINALE

E' possibile scaricare questo documento firmato digitalmente al link: http://inlinea.provincia.mi.it/documenti inserendo il codice: PP225100012372R

Provincia di Milano

Area Qualità dell'Ambiente ed Energie
Rifiuti e Bonifiche

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n.6955/2012 del 29/08/2012 Prot. n.152732/2012 del 29/08/2012
Fasc.9.11 / 2011 / 850

Oggetto: VESTI SOLIDALE S.C. ONLUS, con sede legale in Milano (MI), via San Bernardino, 4. Autorizzazione alla realizzazione di un impianto da ubicare nel Comune di Cinisello Balsamo (MI), via Finale, 5, nonché all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) deposito preliminare (D15) e di recupero (R3) di rifiuti speciali non pericolosi. D:lgs. 152/06 e smi

IL DIRETTORE DEL SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE

Visto il D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
Visto il D.L.vo 25 luglio 2005, n. 151 e smi ;
Vista L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 e smi;
Visto il R.R. 4/06;
Vista la L. 241/90 e smi;
Visto il D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare gli artt. 19 e 107;

Richiamato il Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti approvato con le deliberazioni della Giunta Provinciale n. 23352/1184/91 del 18.11.1997 e n. 1934/1184/91 del 29.01.1998, e s.i.;

Visti gli articoli 57 e 59 dello Statuto della Provincia e gli articoli 32 e 33 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Delib. G.P. n. 23816/2.3/2010/1 del 02/02/2010);

Richiamate:
- la D.G.R. 6 agosto 2002 n.7/10161 "*Approvazione degli schemi di istanza, delle relative*

E' possibile scaricare questo documento firmato digitalmente al link: http://inlinea.provincia.mi.it/documenti inserendo il codice: PP225100012372R

documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del D.lgs. 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione";
- la D.G.R. 19 novembre 2004 n.7/19461 *"Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e successive ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn.45274/99 e 5964/01";*

Premesso che la società Vesti Solidale società cooperativa Onlus (p.iva n. 12427440156), con sede legale in Milano (MI), via San Bernardino, 4 ha avanzato istanza, corredata di documentazione e di progetto, pervenuta in data 27/05/2011, prot. gen. n. 89797, volta ad ottenere l'autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di smaltimento/recupero rifiuti da ubicare nel Comune di Cinisello Balsamo, via Finale, 5 ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06;

Richiamate
- la nota provinciale del 12/09/2011, prot. gen. n. 144560, con la quale è stato comunicato che i termini del procedimento erano sospesi in attesa dell'esito della verifica dell' assoggettabilità a VIA;
- la nota provinciale del 27/09/2011, prot. gen. n. 152995, con la quale è stata convocata Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 208 del D.L.gs. n. 152 del 2006 s.m.i., per il giorno 26/10/2011;

Ricordato che con Disposizione Dirigenziale n. R.G. 8598 del 29/09/2011 è stato accertato che il progetto, di cui all'oggetto, non è soggetto alla procedura di V.I.A. regionale;

Preso atto della nota datata 7/10/2011 ed acquisita agli atti provinciali in data 13/10/2011, prot. n. 163068, con la quale l'ASL Milano ha **espresso parere favorevole** con prescrizioni;

Ricordato che la conferenza di servizi del 26/10/2011, come risulta da verbale agli atti, si è conclusa per come di seguito indicato *"La conferenza si conclude con l'acquisizione del parere favorevole dell'ASL Milano ed invito alla ditta a trasmettere la documentazione richiesta dalla provincia, entro 30 giorni. Una volta acquisita la documentazione richiesta ed i pareri favorevoli del Comune e dell'Arpa si procederà con la conclusione del procedimento, senza convocare ulteriore conferenza di servizi, salvo se dovessero emergere delle problematiche particolari.*
I termini del procedimento sono sospesi sino all'acquisizione della documentazione e dei pareri di Comune ed Arpa";

Richiamata la nota provinciale del 26/10/2011, prot. gen. n. 170614, con la quale è stato inviato il verbale della sopracitata conferenza di servizi all'ARPA, all'ASL Città di Milano ed al Comune di Cinisello Balsamo, che non avevano partecipato alla conferenza di servizi;

Dato atto che la società Vesti Solidale s.c. Onlus ha inviato la documentazione integrativa richiesta in conferenza di servizi con nota del 22/11/2011, prot. gen. n. 188270 del 24/11/2011;

E' possibile scaricare questo documento firmato digitalmente al link: http://inlinea.provincia.mi.it/documenti inserendo il codice: PP225100012372R

E' possibile scaricare questo documento firmato digitalmente al link: http://inlinea.provincia.mi.it/documenti inserendo il codice: PP225100012372R

Preso atto del **parere favorevole** espresso:
- dal Comune di Cinisello Balsamo con nota acquisita agli atti provinciali in data 29/02/2012, prot. gen. 36896;
- dall'ARPA con nota del 09/02/2012, prot. n. 18885, acquisita agli atti provinciali in data 16/02/2012, prot. n. 29105;

Dato atto che la società Vesti Solidale s.c. Onlus ha inviato dell'ulteriore documentazione integrativa con:
- nota datata 08/03/2012, prot. gen. n. 42267 del 08/03/2012;
- nota datata 23/04/2012, prot. gen. n. 71132 del 24/4/2012;

Ricordato che la società istante con nota pervenuta in data 19/07/2012, prot. n.132944, ha inviato il documento di Valutazione previsionale di impatto acustico, richiesto dall'ARPA nella sopracitata nota del 9/2/2012;

Dato atto del fatto che le opere edilizie sono state realizzate e che il presente provvedimento concerne l'allestimento dell'impianto;

Preso atto che le caratteristiche dell'impianto, le operazioni ivi effettuate, i tipi ed i quantitativi di rifiuti trattati sono riportati nell'allegato tecnico provinciale datato 24 Aprile 2012 che costituisce, quale "all. A", parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto che, sulla base di quanto sopra indicato, sussistono i presupposti per procedere alla conclusione del procedimento con l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione di un impianto da ubicare nel Comune di Cinisello Balsamo (MI), via Finale, 5, nonché all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) , deposito preliminare (D15) e di recupero (R3) di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e smi, come da richiesta avanzata dalla società Vesti Solidale s.c. Onlus con sede legale nel comune di Milano, via San Bernardino, 4;

Determinato, ai sensi della D.G.R. 19.11.2004 n. 19461, l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la società Vesti Solidale s.c. Onlus deve prestare a favore della Provincia di Milano in **€ 36.861,65** come di seguito specificato:

R13 rifiuti non pericolosi	787 mc x €176,62 (10%)	€ 13.899,99*
D15 rifiuti non pericolosi sovvalli	1 mc	€ 1.766,28
R3	9.000 t/anno	€ 21.195,38
Totale		**€ 36.861,65**

*si ricorda che l'applicazione della tariffa al 10% relativamente alla messa in riserva dei rifiuti è subordinata al loro avvio a recupero entro 6 mesi dall'accettazione nell'impianto;

Determinato in **€ 1.086,04** l'importo per oneri istruttori relativi al provvedimento in questione in base ai criteri individuati dalla D.G.R. n. 8882 del 24.04.2002, così come recepita dalla D.G.P. n.

E' possibile scaricare questo documento firmato digitalmente al link: http://inlinea.provincia.mi.it/documenti inserendo il codice: PP225100012372R

0132194 del 23.10.2002 ed aggiornata con D.G.P. n. 583 del 28/7/2008; il precitato importo è stato già corrisposto dalla società istante

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e smi, per i motivi esposti in premessa che si intendono espressamente richiamati, la società Vesti Solidale s.c. Onlus, con sede legale in Milano (MI), via San Bernardino, 4, alla realizzazione di un impianto da ubicare nel Comune di Cinisello Balsamo (MI), via Finale, 5, nonché all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) deposito preliminare (D15) e di recupero (R3) di rifiuti speciali non pericolosi, alle condizioni e con le prescrizioni contenute nell'Allegato A, datato 24 Aprile 2012, che si unisce al presente provvedimento ed alle condizioni/prescrizioni sotto indicate:

1. l'autorizzazione, come previsto dall'art. 208, comma 12, del D.L.vo n. 152 del 2006, e s.m.i., ha durata pari a dieci anni dalla data di emanazione del presente provvedimento e pertanto avrà scadenza il **28 agosto 2022**; la relativa istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno centottanta giorni prima della scadenza della stessa;

2. il presente provvedimento decadrà automaticamente qualora la società Vesti Solidale s.c. Onlus non inizi i lavori di allestimento dell'impianto autorizzato con il presente atto, dandone comunicazione alla Provincia di Milano, entro un anno dalla data di approvazione del provvedimento stesso e non completi la realizzazione dell'impianto o sue parti funzionali entro tre anni dalla medesima data;

3. il progetto deve essere realizzato conformemente a quello approvato e l'esercizio delle operazioni autorizzate può essere avviato solo successivamente alla comunicazione di ultimazione dei lavori, che la società istante deve trasmettere alla Provincia, al Comune, all'A.S.L. ed all'A.R.P.A. territorialmente competenti, ed una volta ottenuto da parte della Provincia di Milano l'attestazione di corrispondenza contestualmente all'accettazione della garanzia finanziaria; l'esercizio dell'attività è, altresì, subordinato all'acquisizione dell' autorizzazione allo scarico in fognatura, del CPI e dell'autorizzazione all'emissione in atmosfera, ove necessarie;

4. il presente provvedimento è soggetto a revoca ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la società istante è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

5. la società Vesti Solidale s.c. onlus novanta giorni prima della scadenza del contratto di locazione dovrà inviare, pena la decadenza automatica del presente provvedimento, documento (titolo di proprietà, contratto di locazione o comodato) attestante la disponibilità dell'area e dell' impianto in corso di validità;

6. l'attività di controllo è esercitata dalla Provincia a cui compete in particolare accertare che la società ottemperi alle disposizioni del presente atto autorizzativo, nonché adottare, se del caso, i

E' possibile scaricare questo documento firmato digitalmente al link: http://inlinea.provincia.mi.it/documenti inserendo il codice: PP225100012372R

E' possibile scaricare questo documento firmato digitalmente al link: http://inlinea.provincia.mi.it/documenti inserendo il codice: PP22510001237 2R

provvedimenti di cui all'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152 del 2006, e s.m.i.; per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197, comma 2, del D.Lgs. 152 del 2006, e s.m.i., può avvalersi dell'A.R.P.A. competente per territorio;

7. in fase di realizzazione dell'impianto nonché di esercizio, le varianti progettuali dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Provincia di Milano, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06;

8. le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili, come prescritto dall'art. 208, comma 12, del D.L.gs n. 152 del 2006, e s.m.i.;

9. sono fatti salvi i diritti di terzi, le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonchè le disposizioni legislative in materia di tutela delle acque e dell'ambiente;

10. l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la società Vesti Solidale s.c. Onlus deve prestare, in forza della D.G.R. 19.11.2004 n. 19461, è determinato in **€ 36.861,65** come in premessa specificato; la garanzia finanziaria deve essere trasmessa contestualmente alla comunicazione di fine lavori ed alla richiesta di attestazione di corrispondenza all'esercizio di cui al punto 3);

11. l'importo dovuto per oneri istruttori relativi al presente provvedimento ammonta ad **€ 1.086,04**; il precitato importo, che la società istante ha già versato, è stato determinato sulla base dei criteri individuati dalla D.G.R. n. 8882 del 24.04.2002, così come recepita dalla D.G.P. n. 0132194 del 23.10.2002 ed aggiornata con D.G.P. n. 583 del 28/7/2008;

12. gli originali degli elaborati tecnici e progettuali, allegati al presente atto quale parte integrante, sono conservati presso gli Uffici del Settore Rifiuti e Bonifiche:

13. l'efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di notifica alla società Vesti Solidale s.c. Onlus;

14. il presente atto verrà notificato alla società Vesti Solidale s.c. Onlus L con sede legale nel comune di Milano, via San Bernardino n. 4 (o comunicato con altra forma che attesti comunque il ricevimento dell'atto) e copia dello stesso verrà trasmessa a: Comune di Cinisello Balsamo, A.R.P.A., Dipartimento provinciale di Milano ed A.S.L Milano, per quanto di competenza;

15. il presente provvedimento è stato inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Provincia di Milano ed è stato inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio On Line nei termini di legge.

Si dà atto, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/1990, che, contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro

E' possibile scaricare questo documento firmato digitalmente al link: http://inlinea.provincia.mi.it/documenti inserendo il codice: PP225100012372R

sessanta giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla suddetta data di notifica.

Per IL DIRETTORE
SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
Dr. Piergiorgio VALENTINI

Il Direttore
Settore QUALITA' DELL'ARIA,
RUMORE ED ENERGIA
Ing. Sergio ZABOT

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del Procedimento: Dr.ssa Raffaella Quitadamo
Pratica trattata da: Dr. Giovanni Marasco

Provincia di Milano

Copia cartacea conforme al documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005 e depositato presso il protocollo dell'Amministrazione Provinciale di Milano

Il dirigente DR PIERGIORGIO VALENTINI

Data 10/09/2012

Il presente documento è formato da 3 pagine.

Firma

Data 24 Aprile 2012
Prot. n. 71199
Atti 9.11/2011/850

ALLEGATO TECNICO A

GESTIONE RIFIUTI

Ragione Sociale:	**VESTI SOLIDALE Società Cooperativa Sociale Onlus**	
	C.F. 12427440156	P.IVA 12427440156
Indirizzo sede legale:	Milano - Via San Bernardino n. 4	
Indirizzo impianto:	Cinisello Balsamo (MI) – Via Finale n. 5	
Attività:	Recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi	
Operazioni	- Messa in riserva (R13) - Deposito preliminare (D15) - Recupero di materia (R3)	
Legale rappresentante:	Lovatti Matteo	
Direttore Tecnico:	Lovatti Matteo	

1. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE OPERAZIONI

1.1 l'area su cui insiste l'impianto ha una superficie di 2.080 mq, di cui 1.480 mq al coperto e 600 mq allo scoperto, censito al NCEU del Comune di Cinisello Balsamo al foglio 26 mappali n. 223, 239 e 240. censita al NCTR del Comune di San Giuliano Milanese al foglio 13 - mappale n. 120. Tale area ricade in zona "OC/P1 - Zona degli insediamenti industriali e direzionali consolidati (zto B)" secondo il vigente Piano Regolatore Generale, come da Certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Cinisello Balsamo in data 15/12/2010 e non risulta sottoposta ai vincoli relativi ai criteri penalizzanti/escludenti di cui alla d.g.r. n. 10360 del 21.10.2009. L'impianto risulta essere in disponibilità della Cooperativa in forza di contratto di locazione stipulato in data 11.11.2010 con l'Immobiliare Desiderio S.r.l. e registrato all'Agenzia delle Entrate di Monza in data 24.11.2010; la durata del contratto è di anni sei (6), tacitamente rinnovabile per ulteriori sei (6) anni;

1.2 l'area in esame non è soggetta a vincoli di cui al r.d.l. 3267/23, d.lgs. 42/2004, d.lgs. 152/06 - Parte Seconda - art. 94 (zone di rispetto dei pozzi di captazione di acqua potabile), d.p.c.m. 24/05/2011 (fasce PAI), così come risulta dal Certificato rilasciato dal Comune di Cinisello Balsamo in data 15/12/2010;

1.3 presso l'impianto vengono effettuate operazioni di:

1.3.1 messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi;

1.3.2 recupero (R3) di rifiuti non pericolosi;

1.3.3 messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi decadenti dall'attività di recupero;

1.4 i quantitativi complessivi di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali non pericolosi sono i seguenti:

1.4.1 messa in riserva (R13) di rifiuti provenienti da terzi 480 mc

1.4.2 messa in riserva (R13) di rifiuti destinati a recupero presso terzi 306 mc

1.4.3 messa in riserva (R13) di rifiuti (sovvalli) da operazioni di recupero 1 mc

1.4.4 deposito preliminare (D15) di rifiuti (sovvalli) da operazioni di recupero 1 mc

1.5 il quantitativo massimo di rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero di materia (R3) è di 9.000 t/anno, pari a 28,80 t/giorno;

1.6 l'impianto risulta suddiviso in vari settori funzionali, identificati nella planimetria n. 006 del 2/05/2011 (aggiornata 23/04/2012), e precisamente:

1.6.1 Settore R: area di messa in riserva (R13) di rifiuti provenienti da terzi, al coperto - superficie 110,58 mq;

1.6.2 Settore V1: area di messa in riserva (R13) di rifiuti tessili provenienti da terzi, al coperto - superficie 185 mq;

1.6.3 Settore V2: area per le operazioni di recupero (R3) dei rifiuti tessili, al coperto - superficie 14,4 mq;

1.6.4 Settore V3: area di messa in riserva (R13) dei rifiuti tessili residuali (sovvalli) dopo le operazioni di selezione, cernita e recupero, al coperto - superficie 1 mq;

1.6.5 Settore V4: area di messa in riserva (R13) di rifiuti tessili da destinare a impianti di recupero di terzi, al coperto - superficie 189 mq;

1.6.6 Settore D: area di deposito preliminare (D15) di rifiuti tessili residuali (sovvalli), al coperto - superficie 1 mq;

1.6.7 Settore F: area di deposito del materiale tessile recuperato (materie prime seconde), al coperto - superficie 112 mq;

1.7 l'impianto è autorizzato a ritirare, stoccare provvisoriamente e trattare, secondo le specifiche e le limitazioni sotto riportate, i seguenti rifiuti non pericolosi provenienti da terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2000/532/CE e successive modifiche ed integrazioni, entrata in vigore in data 1 gennaio 2002:

CER	DESCRIZIONE	R13	R3	SETTORE
020304	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X		R
040109	Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	X	X	V1-V2-V4
040221	Rifiuti da fibre tessili grezze	X	X	V1-V2-V4
040222	Rifiuti da fibre tessili lavorate	X	X	V1-V2-V4
080318	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317	X		R
150101	Imballaggi in carta e cartone	X		R
150102	Imballaggi in plastica	X		R
150103	Imballaggi in legno	X		R
150104	Imballaggi metallici	X		R
150105	Imballaggi in materiali compositi	X		R
150106	Imballaggi in materiali misti	X		R
150107	Imballaggi in vetro	X		R
150109	Imballaggi in materia tessile	X		R
160103	Pneumatici fuori uso	X		R
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 160209 e 160213	X		R
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da	X		R

CER	DESCRIZIONE	R13	R3	SETTORE
	quelli di cui alla voce 160215			
160505	Gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 160504	X		R
191208	Prodotti tessili	X	X	V1-V2
200101	Carta e cartone	X		R
200102	Vetro	X		R
200110	Abbigliamento	X	X	V1-V2-V4
200111	Prodotti tessili	X	X	V1-V2-V4
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135	X		R
200307	Rifiuti ingombranti	X		R

1.8 l'impianto è autorizzato a stoccare provvisoriamente, secondo le specifiche e le limitazioni sotto riportate, i seguenti rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle attività di recupero, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2000/532/CE e successive modifiche ed integrazioni, entrata in vigore in data 1 gennaio 2002:

CER	DESCRIZIONE	R13	D15	SETTORE
191201	Carta e cartone	X	X	V3-D
191202	Metalli ferrosi	X	X	V3-D
191203	Metalli non ferrosi	X	X	V3-D
191204	Plastica e gomma	X	X	V3-D
191205	Vetro	X	X	V3-D
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206	X	X	V3-D
191208	Prodotti tessili	X	X	V3-D
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	X	X	V3-D

1.9 attività svolta:
La Cooperativa intende effettuare presso l'impianto attività di messa in riserva (R13), recupero di materia (R3) da rifiuti non pericolosi e deposito preliminare (D15) dei rifiuti (sovvalli) decadenti dalle lavorazioni. Tali rifiuti sono costituiti da manufatti tessili (capi di abbigliamento smessi provenienti da cassonetti per la raccolta differenziata); il loro recupero consiste nella selezione e cernita manuale, al fine di suddividerli per tipologia e separare quanto non recuperabile, e nella successiva igienizzazione realizzata con nebulizzazione di un disinfettante direttamente nei rifiuti. Presso l'impianto si prevede di effettuare la messa in riserva (R13) di altri rifiuti non pericolosi quali imballaggi, toner esauriti contenenti sostanze non pericolose, apparecchiature elettroniche fuori uso contenenti sostanze non pericolose, pneumatici fuori uso, estintori scarichi e scarti della lavorazione e preparazione di alimenti.

2. PRESCRIZIONI

2.1 la richiesta di sopralluogo alla Provincia di Milano al fine dell'ottenimento del nulla osta di conformità dell'impianto al progetto realizzato ed autorizzato e conseguente inizio dell'attività di gestione rifiuti, è subordinata:

2.1.1 alla presentazione di documentazione attestante l'ottenimento dell'agibilità del capannone utilizzato dall'Impresa; in caso di trasmissione di copia del documento originale, lo stesso

dovrà essere reso conforme all'originale secondo quanto previsto dalla vigente normativa (d.p.r. 445/2000 e s.m.i.);

2.1.2 alla realizzazione ed alla conseguente presentazione agli Enti ed Organi tecnici competenti di nuova valutazione previsionale di impatto acustico, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa statale e regionale e dalle successive norme di regolamentazione. Qualora dovessero emergere criticità, l'elaborato dovrà contenere anche gli idonei accorgimenti che si intendono adottare per riportare nei limiti di legge l'inquinamento acustico connesso alle attività svolte nell'insediamento. I suddetti Enti dovranno comunicare alla Provincia di Milano la propria valutazione positiva;

2.1.3 alla predisposizione del documento di valutazione dei rischi ex T.U. sulla Sicurezza - d.lgs. 81/2008, il quale dovrà valutare tutti i rischi ed in particolare quello chimico, biologico, da movimentazione dei carichi e da movimenti ripetuti;

2.2 l'impianto deve essere dotato di idoneo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso e/o in uscita;

2.3 l'impianto deve essere gestito nel rispetto delle indicazioni contenute nel progetto approvato ed autorizzato con il presente provvedimento;

2.4 la gestione deve altresì essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 152/06 e da altre normative specifiche relative all'attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;

b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;

c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;

2.5 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:

- acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
- qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte IV^ del d.lgs. 152/06 preveda un CER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica analitica della "non pericolosità".

Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale.

2.6 prima dell'accettazione dei rifiuti all'impianto e quindi prima di sottoporre gli stessi alle operazioni di stoccaggio provvisorio o recupero, dovrà essere accertato che il CER e la relativa descrizione riportati sul formulario di identificazione o scheda SISTRI corrispondano effettivamente ai rifiuti accompagnati da tale documentazione;

2.7 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia di Milano entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione o della scheda SISTRI;

2.8 i rifiuti identificati con CER 020304, i quali possono contenere sostanze organiche della lavorazione e preparazione degli alimenti, che danno origine a odori molesti, devono essere conferiti all'impianto in contenitori idonei chiusi, a tenuta stagna, ed essere stoccati in condizioni di sicurezza; tali rifiuti presso l'impianto non possono subire alcuna manipolazione;

2.9 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;

2.10 i rifiuti non pericolosi riportati nella tabella del precedente punto 1.7, destinati presso l'impianto alla sola messa in riserva, possono essere ritirati a condizione che l'Impresa, prima dell'accettazione degli stessi, chieda le specifiche del rifiuto medesimo in relazione al contratto stipulato con il soggetto finale terzo che ne effettuerà le effettive operazioni di recupero;

2.11 nelle aree autorizzate devono essere stoccate provvisoriamente solo le tipologie di rifiuti non pericolosi e le rispettive quantità indicate ai precedenti punti 1.4, 1.6 e 1.7 e le operazioni di messa in riserva devono essere effettuate, in conformità a quanto previsto dalla circolare n. 4 approvata con d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36, ed in particolare dalle "norme tecniche" che, per quelle non indicate, modificate, integrate o sostituite dal presente atto, si intendono, per quanto applicabili alle modalità di stoccaggio individuate dall'Impresa, tutte richiamate;

2.12 le operazioni di stoccaggio e di recupero rifiuti non pericolosi, dovranno essere effettuate unicamente nelle aree individuate sulla planimetria 006 del 2/05/2011 (aggiornata 23/04/2012), mantenendo la separazione per tipologie omogenee e dei rifiuti dalle MPS originate dalle operazioni di recupero;

2.13 nelle aree funzionali dell'impianto autorizzate alle operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare e di recupero non possono essere effettuate operazioni di miscelazione e raggruppamento di rifiuti aventi CER diversi;

2.14 per i RAEE così come definiti dal d.lgs. 151/05, l'Impresa, presso l'impianto, può effettuare esclusivamente operazioni di messa in riserva (R13);

2.15 le operazioni di stoccaggio provvisorio dei rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi e di quelli rientranti nelle categorie individuate dal d.lgs. 151/05 possono avvenire solo se l'Impresa è in possesso di rilevatore di radioattività, come peraltro previsto al punto 2.2 dell'Allegato 3 al d.lgs. 151/05;

2.16 la raccolta e lo stoccaggio provvisorio (R13) dei RAEE da sottoporre ad operazioni di trattamento presso impianti di terzi deve essere effettuata adottando criteri che garantiscono la protezione delle apparecchiature dismesse durante il trasporto e durante le operazioni di carico e scarico;

2.17 le apparecchiature RAEE non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero;

2.18 la movimentazione dei RAEE deve avvenire:

- utilizzando idonea apparecchiatura per la rilevazione di radioattività;
- utilizzando idonee apparecchiature di sollevamento;
- rimuovendo eventuali sostanze residue rilasciabili dalle apparecchiature stesse;
- assicurando la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;
- mantenendo l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti;
- evitando operazioni di riduzione volumetrica prima della messa in sicurezza;
- utilizzando modalità conservative di caricamento dei cassoni di trasporto;

2.19 la movimentazione e lo stoccaggio delle apparecchiature RAEE e dei componenti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e profondi;

2.20 devono essere adottate durante la movimentazione e lo stoccaggio provvisorio (R13) dei RAEE tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;

2.21 il settore di stoccaggio delle apparecchiature RAEE dismesse deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia. Nel caso di apparecchiature contenenti sostanze pericolose, tali aree devono essere contrassegnate da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per il comportamento, per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente;

2.22 nell'area di stoccaggio delle apparecchiature RAEE dismesse devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature;

2.23 sui rifiuti in ingresso costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi deve inoltre essere garantita la sorveglianza radiometrica, così come stabilito dal decreto legislativo n. 230 del 17.03.1995 e s.m.i. e nel rispetto delle modalità stabilite dall'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Lombardia n. 56671 del 20.06.1997 e relativi allegati (B.U.R.L. n. 29 del 14 luglio 1997);

2.24 le operazioni di recupero (R3) da effettuarsi presso l'impianto devono essere finalizzate esclusivamente all'ottenimento di materie prime secondarie con caratteristiche previste dall'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998 e destinate in modo oggettivo ed effettivo all'impiego in un ciclo produttivo;

2.25 le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dallo stoccaggio, dalle attrezzature (compresi i macchinari per l'adeguamento volumetrico) e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta;

2.26 le pavimentazioni delle aree di transito, di sosta e di carico/scarico degli automezzi, devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici;

2.27 le aree utilizzate per la messa in riserva dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di renderne nota la natura e la pericolosità, con apposizione, inoltre, di tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di deposito;

2.28 tutti i settori funzionali dell'impianto devono essere adeguatamente contrassegnati e facilmente identificabili, anche mediante apposizione di idonea segnaletica a pavimento;

2.29 la movimentazione dei rifiuti deve essere effettuata con mezzi e sistemi che non consentano la loro dispersione e non provochino cadute e fuoriuscite;

2.30 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione, informato circa la pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;

2.31 i contenitori dei rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico;

2.32 gli indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili da destinare a cicli di consumo, ottenuti dalle operazioni di recupero di materia (R3) autorizzate devono avere caratteristiche conformi alle normative tecniche come stabilito nell'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998 e rispettare quanto previsto all'art. 184-ter del d.lgs.152/06;

2.33 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi della vigente normativa in materia;

2.34 restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione, e comunque di cui il produttore si disfi ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

2.35 i rifiuti in uscita sottoposti esclusivamente ad operazioni di stoccaggio provvisorio (R13) devono mantenere invariato il proprio CER attribuito al momento del conferimento all'impianto;

2.36 i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o deposito preliminare, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D12 dell'Allegato B e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell'Allegato C al d.lgs. 152/06. Per i soggetti che svolgono attività regolamentate dall'art. 212 del citato decreto legislativo, gli stessi devono essere in possesso di iscrizioni rilasciate ai sensi del d.m. 406/98;

2.37 dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonore, stabiliti, in applicazione della legge 447/1995, dal d.p.c.m. 14 novembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni. Il rispetto di tali limiti dovrà essere documentato da idonee misurazioni dell'inquinamento acustico prodotto;

2.38 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alla disciplina stabilita dal d.lgs. 152/2006 e dal r.r. 24.03.2006 n. 4;

2.39 le emissioni, anche diffuse, degli impianti di processo o delle lavorazioni, devono essere autorizzate ai sensi della Parte Quinta del d.lgs. 152/06;

2.40 l'Impresa è comunque soggetta alle disposizioni in campo ambientale, anche di livello regionale, che hanno tra le finalità quella di assicurare la tracciabilità dei rifiuti stessi e la loro corretta gestione, assicurando il regolare rispetto dei seguenti obblighi:

2.40.1 tenuta della documentazione amministrativa costituita dai registri di carico e scarico di cui all'art. 190 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. e dei formulari di identificazione rifiuto di cui al successivo articolo 193, nel rispetto di quanto previsto dai relativi regolamenti e circolari ministeriali, fino alla completa operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);

2.40.2 iscrizione al Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui agli artt. 188-bis e 188-ter del d.lgs. 152/06 e al d.m. 10.11.2011, n. 219 e, dalla data di completa operatività dello stesso, attuazione degli adempimenti e delle procedure previste da dette norme;

2.40.3 compilazione dell'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n. 12868/08) secondo quanto stabilito dalla d.g.r. n. 10619/09;

2.41 qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelle indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 e relativi regolamenti attuativi, l'esercizio delle operazioni autorizzate con il presente provvedimento è subordinato al possesso della ricevuta di avvenuta regolare presentazione della segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'art. 4, comma 1, del suddetto decreto legislativo, rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano, in corso di validità;

2.42 la cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del legale rappresentante o del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia di Milano, al Comune di Cinisello Balsamo, all'A.R.P.A. ed all'A.S.L. territorialmente competenti;

2.43 deve essere garantita la sicurezza dei lavoratori e di terzi, mediante delimitazione delle aree di lavoro e di circolazione delle persone e dei mezzi meccanici di movimentazione e trasporto;

3. PIANI

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

Prima della fase di chiusura dell'impianto il gestore deve, non oltre i 6 (sei) mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare alla Provincia di Milano, all'A.R.P.A. ed al Comune competenti per territorio un piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo Io smantellamento delle parti impiantistiche. del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all'atto di predisposizione del piano di dismissione e di smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la rase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto, approvato dagli Enti competenti, nel rispetto di quanto stabilito con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente per il controllo é demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia.

3.2 Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO COORDINAMENTO
TECNICO RIFIUTI
p.i.. Piergiuseppe SIBILIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Pratica trattata da: Ing. Roberta Caminita

Copia cartacea conforme al documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005 e depositato presso il protocollo dell'Amministrazione Provinciale di Milano

Il dirigente DR. PIERGIORGIO VALENTINI

Data 10/09/2012

Il presente documento è formato da 8 pagine.

Firma